



# CITTA' DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 025 DEL 29/09/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU2020**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre, alle ore 19,05 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di prima convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
01) CERRA Rosario	X		09) REDI Pietro	X	
02) D'URSO Carmelo (1984)		X	10) RUSSO Adelaide Maria Ausilia	X	
03) CASABELLA Nella	X		11) CALTABIANO Alfio	X	
04) DI GUARDO Maria		X	12) D'AITA Claudia	X	
05) CUCE' Agatino Valerio	X		13) BIVACQUA Sonia Rosa	X	
06) DI GUARDO Mario	X		14) DAIDONE Biagio		X
07) EMANUELE Paola	X		15) DE SALVO Sebastiano	X	
08) COPANI Carlo		X	16) D'URSO Carmelo (1937)		X
<b>Presenti</b>	<b>11</b>		<b>Assenti</b>	<b>5</b>	

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Marano Sebastiano.

Il Presidente Cerra Rosario, constatato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

E' presente, altresì, il Sindaco e gli Ass.ri Caltabiano R., Lampuri V. e Casabella N.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, in accordo con i Consiglieri presenti, da per letta la proposta di deliberazione inerente: Approvazione aliquota nuova IMU 2020, quindi, passa la parola all'esperto del Sindaco, dott. Spinella A.

Il dott. Spinella A. afferma che la proposta è semplice in quanto conferma la somma della TASI per i terreni edificabili la quale, fusa con l'IMU, istituisce l'imposta "Nuova IMU". La Legge di Bilancio n. 160/2019, quindi, impone l'obbligo ai Comuni di fare un nuovo Regolamento per la nuova IMU. Precisa, altresì, che le aliquote riportate nella deliberazione sono indicate per singola tipologia.

Il Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, Cons. Emanuele P., afferma che la Commissione è a conoscenza che il Sindaco rafforzerà con propria determinazione l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale, pertanto, esprime parere favorevole.

Il Presidente chiarisce che l'approvazione della proposta in oggetto risulta essere una novità per il Consiglio Comunale di Riposto e spiega inoltre che, nonostante ad oggi manchi una Legge Regionale che chiarisca in Sicilia di quale organo sia la competenza, si è scelto, in accordo con l'Amministrazione, il Segretario Generale e il Collegio dei revisori, di portare in approvazione le aliquote IMU 2020, seguendo quanto riportato dalla Legge 160/2019 art. 1, commi 738 a comma 783 che determina la competenza al Consiglio Comunale. Informa altresì che, da ricerche effettuate, la maggior parte dei Comuni siciliani sta procedendo in modo analogo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Panebianco S. chiarisce che la competenza della determinazione del Consiglio Comunale dell'aliquota è stabilita dalla Legge di Bilancio n. 160/2019.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione inerente: Approvazione aliquota nuova IMU 2020, con il seguente esito:

Presenti n. 13 (assenti: Copani C., D'Aita C. e D'Urso C. 1937)

Favorevoli n. 13

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività alla deliberazione testè approvata, con il seguente esito:

Presenti n. 13 (assenti: Copani C., D'Aita C. e D'Urso C. 1937)

Favorevoli n. 13

L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente non avendo altri punti da sottoporre al Consiglio Comunale, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,51.



**CITTÀ DI RIPOSTO**  
Città Metropolitana di Catania

**AREA IV**

**CERIMONIALE - CULTURA - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO**  
**GESTIONE SUOLI PUBBLICI - PASSI CARRAI - MERCATI - BOX**  
**TRIBUTI (T.O.S.A.P. - C.O.S.A.P. - T.A.R.I. - T.A.S.I. - I.M.U. - I.C.I.)**  
**PUBBLICITÀ - AFFISSIONI - FUOCHI PIROTECNICI - SPETTACOLI VIAGGIANTI**  
**DECORO URBANO - VERDE E DECORO URBANO NELLA FASE PROGETTUALE E ATTUATIVO**  
**PATRIMONIO MOBILIARE - SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**  
**IMPOSTA DI SOGGIORNO - ECONOMATO - RAGIONERIA GENERALE**  
Tel. 095.962111 - 095.962215 - 095.962219 - 095.962220 - 095.962223 - 095.962243 - 095.962266  
Email - [cerimoniale@comune.riposto.ct.it](mailto:cerimoniale@comune.riposto.ct.it) - [cultura@comune.riposto.ct.it](mailto:cultura@comune.riposto.ct.it) - [tributi@comune.riposto.ct.it](mailto:tributi@comune.riposto.ct.it)  
[salvopuglisi59@gmail.com](mailto:salvopuglisi59@gmail.com) - [salvopuglisi@comune.riposto.ct.it](mailto:salvopuglisi@comune.riposto.ct.it) - [s.puglisi@pec.comune.riposto.ct.it](mailto:s.puglisi@pec.comune.riposto.ct.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020</b>
----------------	---

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**VISTO** il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** l'art. 107 comma 2 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 Settembre 2020 in riferimento alla Legge di conversione del D. L. 34/2020;

**ACCERTATO** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**DATO ATTO** che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

## DELIBERA

- I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

5 per mille	Abitazione principale solo per le categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze
10,60 per mille	Altri immobili
10,60 per mille	Fabbricati di categoria "D"
1,00 per mille	Immobili strumentali agricoli (cat. D10, C2, C6 e C7 con annotazione dei requisiti di ruralità)
1,00 per mille	Per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non siano locati
10,60 per mille	Aree edificabili
10,60 per mille	Terreni agricoli

- II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;
- III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

della GIUNTA MUNICIPALE

del CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art. 49, D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

---

---

---

---

Data 25/09/2020

Il Responsabile Area IV

(P.O. Salvatore Puglisi)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

---

---

---

---

PARERE NON DOVUTO in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 25/09/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(P. O. Salvatore Puglisi)

Il Consigliere Anziano  
F.to Bivacqua Sonia R.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Cerra Rosario

Il Segretario Generale  
F.to dott. Marano Sebastiano

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line n° \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 11 della L.R. 44/91 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

In fede.

Riposto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Generale

---

### IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 44/91 pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11:

E' divenuta definitivamente esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ( art. 12 , comma 1)
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi (art.12,comma 2)

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale